ILCASO.it

Civile Ord. Sez. L Num. 15148 Anno 2026
Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA
Relatore: CONTE DARIO
Data pubblicazione: 20/05/2026

Oggetto

Impiego pubblico Ripetizione indebito Prescrizione

R.G.N. 23515/2022
Cron.
Rep.
Ud 08/04/2026
CC

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 23515-2022 proposto da:

AGAMENNONE MAURIZIO, BARABINO ADOLFO, BARBIERO RODOLFO, rappresentati e difesi dall'avvocato ;

- ricorrenti principali -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

202

- controricorrente - ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 67/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/03/2022 R.G.N. 255/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dal Consigliere Dott. DARIO CONTE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova accoglieva il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione nei confronti di Maurizio Agamennone, Adolfo Barabino e Rodolfo Barbiero avverso sentenza del Tribunale di Savona, rigettando il ricorso da questi proposto.

2. I predetti, già dipendenti di Enti locali quali "insegnanti tecnico-pratici", transitati, dal 1/1/2000, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come docenti diplomati, avevano agìto in giudizio per una diversa e più favorevole ricostruzione della carriera con esito vittorioso in primo grado (Tribunale Savona n.537/2002) ribaltato in appello con sentenza (Appello Genova n. 1342/2006) cassata con rinvio da Cass. n. 20328/2012. La sentenza di appello in sede di rinvio (n. 199/2013), di rigetto delle domande, era alfine passata in giudicato per l'inammissibilità del ricorso dichiarata da Cass. n. 4439/2019.

3. Nelle more del primo giudizio di appello, nel 2005, l'Amministrazione aveva emesso nuovi decreti di ricostruzione di carriera conformi alla decisione di primo grado che, a seguito dell'esito della lite, erano stati annullati nel 2019. Nel corso dello stesso anno, l'Amministrazione, tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato, aveva intrapreso il recupero delle somme indebitamente erogate secondo la ricostruzione del 2005.

4. I lavoratori avevano impugnato i provvedimenti disponenti il recupero chiedendo, in via principale, dichiararsi prescritta l'azione di recupero, siccome avviata oltre il decennio dalla prima sentenza di appello, pubblicata il 15/1/2007; in subordine, prescritti i crediti precedenti il decennio anteriore alla notifica dei provvedimenti di addebito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. L'Amministrazione aveva invece sostenuto che nulla fosse prescritto, decorrendo il termine prescrizionale dal passaggio in giudicato della sentenza del 2013.

6. La Corte di appello, a fondamento della decisione, in primo luogo disattendeva l'assunto del giudice di prime cure secondo il quale le ricostruzioni di carriera del 2005 ed i corrispondenti pagamenti effettuati fino al 2019 sarebbero stati operati in esecuzione della sentenza del 2003 solo quanto alle differenze retributive maturate fino alla sentenza, in ragione del fatto che quella sentenza aveva comunque anche accertato il diritto dei lavoratori ad una ricostruzione di carriera che considerasse l'anzianità maturata presso i precedenti datori di lavoro.

Successivamente, disattendeva l'assunto del Ministero secondo il quale il termine prescrizionale sarebbe rimasto interrotto con effetti sospensivi fino al passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato le domande dei lavoratori, richiamando Cass. n. 27131/2018 a fondamento dell'assunto che l'azione di ripetizione delle somme versate in adempimento di un titolo esecutivo riformato era data a prescindere da quella di cognizione del diritto controverso, sicché, se era vero che al momento della proposizione dell'appello nulla era stato ancora versato e, quindi, poteva essere chiesto in ripetizione, non di meno il Ministero poteva chiedere la ripetizione in ogni momento del giudizio di appello prima della discussione, in difetto di che la mera richiesta di riforma e pendenza del giudizio non avevano nemmeno effetto interruttivo. Sul punto richiamava altresì Cass. n. 19584/2021 e precedenti indicati dall'arresto a fondamento dell'assunto secondo il quale per effetto della riforma operata nel 1990 sull'art.336, co.2, c.p.c., una volta annullato in sede di appello il titolo esecutivo, la pretesa restitutoria del versato in adempimento del provvedimento riformato era

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

immediatamente azionabile, senza necessità di attenderne il passaggio in giudicato, sicché il termine prescrizionale prendeva immediatamente a decorrere.

Tuttavia, osservava la Corte territoriale, nella specie la sentenza di appello del 2006, che aveva respinto la domanda dei docenti, era stata cassata da Cass. n. 20328/2012, con effetto immediato, sempre secondo l'art. 336, co.2, c.p.c., dalla pubblicazione avvenuta nell'ottobre 2012, quando il termine decennale era ancora in corso, paralizzando da quel momento la possibilità di esercitare la pretesa restitutoria fino al maggio 2013, quando la sentenza di appello in sede di rinvio aveva nuovamente respinto la domanda dei lavoratori, ripristinando la possibilità di esercizio del diritto da quel momento (*ex nunc).* La "paralisi" non costituiva, invero, una mera parentesi sospensiva del termine prescrizionale, come la stessa Amministrazione sosteneva in subordine, ma un impedimento definitivo alla possibilità di avvalersi della sentenza cassata come titolo restitutorio, stante il carattere tassativo dei casi codicistici di sospensione. Di conseguenza, dal 2013 aveva preso a decorrere un nuovo termine prescrizionale decennale, tempestivamente interrotto nel 2019.

7. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori con atto affidato a due motivi.

8. Il Ministero resiste con controricorso contenente motivo di ricorso incidentale condizionato.

9. La Procura generale ha presentato osservazioni chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell'art.360 c.p.c., violazione dell'art.393 c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Si assume che l'assunto della Corte di merito, secondo il quale il diritto alla ripetizione, sorto per effetto della sentenza di appello del 2006, sia venuto meno per effetto della cassazione di detta sentenza nel 2012, per "risorgere" per effetto della sentenza di appello in sede di rinvio nel 2013, implichi, in contrasto col consolidato insegnamento di questa Corte, la reviviscenza della sentenza di primo grado tra la pubblicazione della sentenza di legittimità e quella della sentenza rescissoria, posto che solo in base a detto presupposto sarebbe possibile ritenere che in detto periodo il Ministero risultasse privato della possibilità di far valere il diritto. Ciò non essendo, l'Amministrazione, sin dalla sentenza di appello del 2006, aveva conservato ininterrottamente inalterata la possibilità di far valere il proprio diritto, che nel 2019 risultava ormai estinto.

2. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2033, 2934, 2935 e 2946 c.c.

Premesso in fatto che l'Amministrazione aveva pagato il 22/4/2005 gli arretrati maturati dal 1/1/90 al 31/3/2005, e successivamente ogni mese le differenze dovute in base alla sentenza di primo grado, fino al 31/8/2019 in favore di Agamennone, e fino al 31/8/2009 in favore di Barabino e Barbiero, si lamenta, alla luce del principio di diritto consolidato secondo il quale il termine prescrizionale decorre per ogni pagamento dalla data in cui lo stesso è eseguito, che non si sia considerata la prescrizione già maturata rispetto ai primi atti interruttivi, databili per Agamennone nel 4/10/2019, per Barabino nel 7/4/2020, per Barbiero nel 4/5/2020. Per questi ultimi, il credito restitutorio si era integralmente prescritto, mentre per Agamennone erano ripetibili solo i pagamenti eseguiti dal 5/10/2009. A non diverse conclusioni doveva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

peraltro addivenirsi ipotizzando che la possibilità di far valere il diritto fosse sorta solo dalla pubblicazione della sentenza rescissoria, avvenuta il 15/5/2013, essendo tale dato irrilevante in rapporto al regime della decorrenza del termine prescrizionale.

3. Il ricorso principale è fondato nei termini che seguono.

4. É principio di diritto da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, che poiché, alla stregua dell'art. 336, co.2 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 48 della legge n.353/1990, il cd. effetto espansivo esterno della sentenza di riforma prescinde dal passaggio in giudicato della stessa, il diritto alla ripetizione del corrisposto in esecuzione della sentenza riformata sorge, e come tale può essere esercitato (art. 2935 c.c.) immediatamente sin dalla pubblicazione della sentenza di riforma, con conseguente immediato decorso del termine prescrizionale decennale del diritto alla ripetizione; termine che non è interrotto, tantomeno con effetti sospensivi, dalla mera proposizione del gravame, occorrendo allo scopo apposita domanda, dal momento che il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, ovverosia nell'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato, che potrebbe del tutto mancare o comunque sopravvenire al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto dev'essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello, o rivendicato con altro apposito atto (Cass. nn. 27131/2018, 19584/2021, 7088/2022).

5. Da quanto premesso consegue che il termine prescrizionale decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito ha preso a decorrere, quanto agli arretrati ed ai ratei pagati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prima della pubblicazione della sentenza di riforma del 2006, dalla pubblicazione di questa, e quanto ai ratei pagati successivamente, secondo la regola generale, dai singoli pagamenti (Cass. nn. 15669/2011, 20427/2024, 32694/2024, 10917/2025).

6. Non può invece essere condiviso l'assunto della Corte territoriale secondo il quale il termine in questione sarebbe rimasto "paralizzato" per effetto della sentenza del 2012 che cassò la sentenza di riforma del 2006.

Ed invero, ad avviso di questo Collegio, dal principio, ugualmente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti (Cass. nn. 6113/2013, 16934/2013); nonché dal rilievo che la sentenza di cassazione con rinvio non contiene per definizione alcuna statuizione di merito atta a regolare, sia pure provvisoriamente, in termini di effetto espansivo, il diritto controverso e che nessuna disposizione di legge attribuisce a tale evento alcun effetto interruttivo o sospensivo dell'ordinario regime della prescrizione, consegue che dalla cassazione con rinvio della sentenza che, riformando la sentenza di primo grado, abbia ripristinato in capo all'erogante il diritto alla ripetizione dell'indebito non discende, in linea con l'autonomia della azione restitutoria, alcun impedimento all'esercizio del diritto secondo il sottostante rapporto sostanziale controverso; con la conseguenza che il termine prescrizionale non ne resta né interrotto né sospeso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7. Il motivo di ricorso incidentale, proposto in via subordinata, denuncia violazione/falsa applicazione degli artt. 2943, 2945, 2953 c.c., e degli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.

Si lamenta che la Corte di merito abbia disatteso l'assunto secondo il quale il termine prescrizionale sarebbe rimasto sospeso nel corso del giudizio, o in ragione dei princìpi dell'*actio iudicati,* o in ragione dell'insostenibilità, sul piano costituzionale, dell'assunto secondo il quale, finché il diritto alla ripetizione resti incerto, il creditore resterebbe esposto alla decorrenza del termine prescrizionale, ciò dando luogo ad una irragionevole asimmetria tra la posizione dell'attore e quella del convenuto, con violazione del principio di parità delle parti nel processo.

Si contesta la pertinenza al caso di Cass. n. 19584/2021, perché nel caso esaminato in quell'arresto i pagamenti indebiti erano stati eseguiti prima dell'inizio del processo presupposto, mentre qui nel corso del processo, e sulla base di una ricostruzione di carriera effettuata in esecuzione della sentenza di primo grado che sarebbe irragionevole, secondo il principio di buon andamento posto da Cost. 97, ritenere che l'Amministrazione dovesse rivedere ogni volta in relazione agli altalenanti esiti del processo, sollecitando ulteriori liti; tanto più che la *ratio* della prescrizione risiede nella certezza del diritto, non incrinata finché la lite pende.

8. Il motivo è infondato.

9. La cd. prescrizione dell'*actio iudicati* di cui all'art. 2953 c.c. non altro significa che, una volta che un diritto è stato accertato con sentenza definitiva, il suo termine prescrizionale, che abbia durata più breve, diventa decennale. Tale regola non ha alcuna pertinenza col presente giudizio; e si è sopra mostrato come il fatto che la sentenza di riforma dia immediatamente titolo alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ripetizione in capo a chi ha pagato in forza della sentenza riformata risponda all'art. 336, comma 2, c.p.c.

La denunciata asimmetria tra attore e convenuto non può ritenersi irragionevole, e neppure sussiste, se si considera che nelle domande di accertamento negativo del diritto a ripetere chi fa valere un diritto è in realtà il convenuto, che come tale potrebbe farsi attore anche in senso processuale chiedendo in ogni momento l'accertamento giudiziale del diritto vantato, così fruendo degli effetti interruttivi e sospensivi di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.; e che d'altronde può in ogni momento interrompere i termini con un mero atto anche stragiudiziale di costituzione in mora, secondo l'art. 2943, comma 4 c.c.

Né l'inerzia del preteso creditore a far valere il proprio diritto nel corso del giudizio che sia stato promosso nei suoi confronti può trovare di per sé giustificazione nel principio costituzionale di buon andamento, che esige piuttosto che l'Amministrazione pubblica creditrice, caduto il titolo giudiziale ostativo alla pretesa, coltivi con diligenza il proprio diritto.

10. In conclusione, il ricorso principale va accolto, e quello incidentale condizionato rigettato. La sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso ed al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

11. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n.115/2002, perché le Amministrazioni dello Stato sono esenti in via generale dall'obbligo del versamento del contributo unificato siccome prenotato a debito secondo gli artt. 3, lett. q, 11 e 158 del DPR (Cass SU n. 9938/2014; Cass. nn. 5955/2014, 1778/2016).

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 8 aprile 2026.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale